

**WORKSHOP**  
**DAL LIBERO PROFESSIONISTA ALLA SOCIETA' DI**  
**INGEGNERIA**  
**ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI INGEGNERIA NEL MERCATO**  
**MODERNO**

-----

**Ing. Vito Leonardo V. CASULLI**  
**Consigliere OICE per la Puglia**

**INTERVENTO**

**"ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE E SOCIETA' DI INGEGNERIA: AMBITI  
OPERATIVI, DIFFERENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI"**

*..... buon pomeriggio a tutti .....*

*..... un saluto e un sentito ringraziamento a tutti Voi intervenuti e agli organizzatori di questo workshop da parte del Presidente OICE Arch. Braccio Oddi BAGLIONI che per impegni già presi non ha potuto partecipare personalmente a questo incontro, a cui teneva in maniera particolare, stante la apprezzata particolarità che ad organizzarlo sia stato un "Ordine Professionale" e più nello specifico l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari che per primo ha avuto la sensibilità di interrogarsi sul ruolo del libero professionista oggi e sulle soluzioni organizzative da assumere per rispondere alle sfide che il mercato moderno ci impone.*

A maniera di poter rispondere compiutamente al tema assegnatomi. quale fondatore di una Società di Ingegneria, la etp S.r.l., costituita nel settembre del 1999 e nella quale ricopro il ruolo di Direttore Tecnico dopo aver svolto regolarmente attività di libera professione per essere iscritto proprio all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari dal 1981 col numero 2891, è opportuno che mi soffermi, sia pur brevemente, su come si è andato sviluppando il fenomeno dell'ingegneria organizzata in Italia.

Da questo breve *excursus* si potranno trarre elementi sufficienti per un migliore inquadramento della disciplina e per una corretta analisi delle norme del nostro ordinamento.

Le società di ingegneria nascono nel mercato statunitense per fare fronte ad una esigenza del mercato nordamericano che richiedeva per la realizzazione di impianti industriali ad elevato livello tecnologico ed innovativo:

- l'integrazione in un'unica unità organizzativa di competenze multidisciplinari, progettuali ed esecutive, necessarie per la realizzazione degli impianti;
- la garanzia nei confronti del committente, per investimenti ad alto rischio, in relazione alla necessità di rispettare tempi, costi e qualità dell'intervento.

Nel mercato italiano il loro sviluppo è da collocarsi intorno ai primi anni '50, contestualmente all'avvio del processo di ricostruzione e reindustrializzazione del Paese, nonostante alcune società fossero già presenti a partire dagli anni '30.

L'apparire, sul mercato dell'industria delle costruzioni, di questi nuovi soggetti spesso coincideva con il grande sviluppo degli uffici tecnici interni ai grandi gruppi industriali.

Le grandi imprese, infatti, per fare fronte alla progettazione e realizzazione di importanti impianti nel settore automobilistico, meccanico, elettrico, chimico, petrolchimico e dell'edilizia, avendo sviluppato uno specifico know-how e acquistato o ideato nuovi processi e prodotti industriali, hanno trovato convenienza a che "l'ufficio tecnico interno" si distaccasse dalla "casa-madre", costituendosi in organismo autonomo dal punto di vista funzionale e organizzativo, per operare sia in Italia che all'estero.

A fianco di queste società, che hanno svolto principalmente compiti di *engineering and general contracting*, sono poi sorte altre società (c.d. di *consulting engineering*)

che hanno soddisfatto la necessità di dotazione di infrastrutture di carattere primario, specializzandosi nella progettazione di opere di ingegneria civile, anche queste a carattere sempre più multidisciplinare a causa del rapido evolversi delle tecniche dell'industria delle costruzioni, ma limitando la propria attività esclusivamente alla fase progettuale, dal momento che il mercato non richiedeva ad esse lo svolgimento di funzioni di "regia" nella fase di costruzione.

Con gli anni la separazione fra i due tipi di organizzazioni è andata via via scemando con la conseguenza che le prime hanno avuto modo di occuparsi anche di progettazione civile e le seconde, sia pure occasionalmente, si sono trovate a svolgere anche attività di *general contracting*.

Per quanto riguarda la natura delle attività svolte dalle Società di Ingegneria, nella esperienza pratica e nella elaborazione giurisprudenziale precedente al riconoscimento giuridico operato dalla Legge Merloni, l'aspetto comune sia alle società di *engineering and contracting* che a quelle di *consulting engineering*, e, di conseguenza, l'elemento cardine della loro differenziazione rispetto ai professionisti singoli o associati, può essere individuato nella "**spersonalizzazione**" dell'attività ingegneristica in un ambito più complesso di attività (che evidentemente non sono quindi soltanto "professionali") fra loro legate da un nesso teleologico che porta a fornire un *unicum* di una pluralità di apporti interdisciplinari.

Queste società, quindi, si pongono come obiettivo quello di realizzare un determinato risultato attraverso l'impiego e l'organizzazione di beni propri e di lavoro anche di altri.

In sostanza la società di ingegneria assicura, al committente la realizzazione di un complesso di attività che non coincidono, o coincidono solo in via mediata, con la realizzazione di *opus* intellettuale e che comportano in ogni caso un coordinamento integrato di tutte le prestazioni da fornire.

La redazione del progetto rappresenta quindi soltanto un aspetto di tutto quell'insieme di prestazioni che possono essere ricondotte alle funzioni di coordinamento, razionalizzazione e integrazione di diversi apporti multidisciplinari e che rappresentano la vera e propria caratterizzazione della funzione socio-economica della società di ingegneria.

La progettazione, quindi, in virtù del citato processo di "spersonalizzazione" viene a configurare l'apporto professionale del singolo ingegnere, il più delle volte dipendente della stessa società, come un elemento della "catena produttiva" posta in essere dalla società stessa.

In merito alla disciplina delle Società di Professionisti e delle Società di Ingegneria il legislatore dei primi anni '90 (con la Legge Merloni, "legge quadro sui lavori pubblici") giunge a definire e a riconoscere la figura della **Società di Ingegneria**, dopo alcune sporadiche norme settoriali apparse negli anni '80, avendo ben presente le caratteristiche di queste Società, le sopravvenute sentenze di merito (in particolare alcune famose come la sentenza della Cassazione del 1986), ma anche sulla scia della Direttiva 92/50/CEE sugli appalti di servizi (per inciso, è opportuno ricordare che per servizi devono intendersi, secondo il Trattato Europeo anche "le attività delle libere professioni"), Direttiva che prevedeva il principio della non discriminazione fra persone fisiche e giuridiche (evidentemente eluso dal nostro legislatore che faceva all'epoca divieto di costituire società per lo svolgimento di attività professionali), oltre che a introdurre elementi di concorrenzialità nelle procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura.

Negli anni successivi, la legge Merloni, nella versione "consolidata" dopo le diverse modifiche apportate dal '94 al 2002, ha dettato il quadro giuridico di riferimento per le Società di Ingegneria che, in estrema sintesi, può essere così riassunto :

1. vengono riconosciute sia le società che svolgono attività di progettazione pura, sia quelle che svolgono attività di *general contracting*;
2. le società di ingegneria si costituiscono nelle forme previste dal codice civile per le società di capitali e cooperative avendo ad oggetto, anche non esclusivo, della propria attività: progettazione, studi di fattibilità, studi di impatto ambientale, ricerche, consulenze, direzioni lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica;
3. le società di ingegneria devono svolgere l'attività professionale che si sostanzia nella redazione di progetti attraverso l'opera di "uno o più professionisti iscritti negli appositi albi nominativamente indicati e personalmente responsabili";
4. la società di ingegneria (come peraltro gli altri affidatari di incarichi di progettazione), se ha acquisito un incarico di progettazione non può partecipare alla gara per l'appalto o la concessione relativa alla stessa opera progettata né direttamente né tramite imprese con le quali ha vincoli di controllo e/o collegamento;
5. la società di ingegneria può partecipare a tutte le procedure di affidamento sia singolarmente, sia in raggruppamento con altri progettisti;

Il regolamento attuativo della legge quadro sui lavori pubblici, il D.P.R. 554/99, dettò, poi, "ulteriori" requisiti organizzativi, professionali e tecnici per le società di ingegneria (articolo 53).

Questo quadro generale è stato confermato dall'articolo 90 del D.Lgs. 163/2006 "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce*" e sue successive modificazioni ed integrazioni nonché dalla disciplina regolamentare, integrativa di quella primaria, contenuta, a decorrere dal prossimo 8 giugno 2011, dall'articolo 254 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento del Codice dei contratti pubblici).

Venendo alle disposizioni regolamentari, queste prevedono, in capo alle società di ingegneria, requisiti che devono essere soddisfatti “ai fini dell’affidamento dei servizi disciplinati dal presente titolo” e quindi nel solo ambito “pubblico” quando le stazioni appaltanti provvedono alla scelta di un progettista per la realizzazione di un lavoro pubblico.

Le società di ingegneria devono quindi, innanzitutto, disporre di almeno un direttore tecnico nella persona di un ingegnere o architetto, o laureato in una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente che la società svolge, abilitato all’esercizio della professione da almeno dieci anni e iscritto all’albo professionale, quando previsto, al momento dell’assunzione dell’incarico da parte della società. Il direttore tecnico potrà anche avvalersi di propri delegati che devono, però, possedere gli stessi requisiti professionali.

In tal modo si introduce anche nelle società di ingegneria, come già lo è per le imprese di costruzioni, la figura del direttore tecnico alla quale vengono affidate funzioni di collaborazione agli indirizzi strategici della società, di controllo sull’attività svolte dai tecnici incaricati della progettazione che giungono fino alla "controfirma" degli elaborati stessi.

La norma regolamentare, nel prevedere questa figura, viene incontro all’esigenza di introdurre all’interno della società di ingegneria una figura di formazione eminentemente professionale che possa anche partecipare alle decisioni degli organi direttivi della società quando si debbano risolvere questioni di carattere strategico che hanno rilevanza dal punto di vista delle attività professionali che la società dovrà svolgere.

Evidentemente il direttore tecnico non può avere poteri di veto sulle scelte tecniche della società, ma il solo fatto che debba collaborare alla definizione degli indirizzi "strategici" della società potrebbe implicare che il suo parere debba essere comunque acquisito agli atti delle riunioni degli organi direttivi della società. In ogni caso non

potrà esimersi dal fornire, quando richiesto, la propria collaborazione agli organi direttivi sugli indirizzi strategici della società che sono tenuti a consultarlo “formalmente” nei casi previsti dal regolamento.

La società di ingegneria ha poi l’obbligo di predisporre e tenere aggiornato un organigramma che dovrà essere relativo ai soci, ai dipendenti, ai collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che siano impiegati “direttamente” in funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità.

Su questo aspetto va segnalata una rilevante modifica apportata dall’articolo 254 del D.P.R. 207/10 laddove introduce come soggetti facenti parti dell’organigramma anche **“i consulenti su base annua muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione dei lavori e che abbiano fatturato nei confronti della Società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA”**.

Questa introduzione è stata voluta dall’OICE e condivisa anche dal Ministero del Lavoro in quanto, differentemente da quanto si è portati frettolosamente a considerarla come una norma elusiva del vincolo di dipendenza, è invece una norma rispettosa della professionalità del collaboratore di una società di ingegneria che in *primis* è un professionista e non già un “impiegato” e per la società di ingegneria, per sua natura “flessibile” sul mercato del lavoro, che non è vincolata ad un organico con rapporto di dipendenza “statico” e con il tempo demotivato e scarsamente professionalizzato.

L’organigramma, dove si dovranno rinvenire anche i compiti specifici e le singole responsabilità di questi soggetti, ha lo scopo di rendere palese la percentuale di tecnici che sono utilizzati all’interno della società, perché è proprio con riguardo a

questi profili professionali che in sede di gara si dovranno valutare i requisiti di capacità tecnico-professionale delle società.

Ciò vale a maggiore ragione quando si è in presenza di società di ingegneria che svolgono anche attività di *engineering and contracting* dove in effetti la componente dedicata agli aspetti realizzativi dell'opera potrebbe anche essere rilevante. In questi casi, quindi, il regolamento prevede che nell'organigramma sia indicata la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla prestazione di servizi di ingegneria e architettura, con una altrettanto espressa indicazione dei relativi costi in apposito allegato al conto economico della società. All'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici dovrà anche essere trasmessa l'indicazione delle attività diverse da quelle appartenenti ai servizi di ingegneria e architettura.

In questo modo, in maniera chiara e trasparente, è possibile distinguere la componente dedicata alla prestazione di servizi di ingegneria e architettura, da quella rivolta alla prestazione di altre attività.

Per finire, mi consentirete, ma molto brevemente, di parlare dell'OICE.

L'OICE è l'Associazione nazionale della Confindustria che rappresenta le organizzazioni italiane di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica.

Costituita nel 1965, ad essa aderiscono studi e società professionali e soprattutto piccole, medie e grandi società di capitali che svolgono sia attività di "*consulting engineering*" sia attività di "*engineering & contracting*".

Gli iscritti direttamente all'OICE sono oltre 500 in tutt'Italia, in Puglia sono 21.

Altrettanti sono iscritti alla Confindustria attraverso le associazioni territoriali.

Il fatturato degli associati OICE si aggira intorno ai 12 miliardi di euro nel 2009, realizzato per circa il 70% all'estero, con oltre 24.000 addetti, i quali sono per il 90% laureati o tecnici di elevata qualificazione.

Sul piano della rappresentanza nazionale delle categorie imprenditoriali, l'OICE ha promosso sin dagli anni '80 la creazione in Italia di una federazione del "terziario

avanzato", oggi Confindustria Servizi innovativi e tecnologici, e a livello internazionale è stata tra i fondatori dell'EFCA (European Federation of Engineering Consultancy Associations), con sede a Bruxelles, che rappresenta e tutela in Europa e nel mondo gli interessi dell'ingegneria organizzata.

Vi ringrazio per l'attenzione prestatami.